

*Società cooperative, privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e rilevanza dei ristorni ai fini del giudizio di prevalenza del lavoro dei soci*

Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2015. Presidente Ceccherini. Relatore De Chiara.

**Società cooperative - Ristorni e utili - Distinzione e caratteristiche - Attribuzione del vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio con la cooperativa - Forma di retribuzione aggiuntiva - Privilegio ex articolo 2751 bis n. 5 c.c. - Giudizio di prevalenza dell'apporto dei soci - Rilevanza**

*Ai fini del giudizio di prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei lavoratori non soci impiegati dalla cooperativa, richiesto per il riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751 bis n. 5 c.c., è necessario tenere conto dei ristorni. Infatti, nelle società cooperative, i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi): mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa, nelle cooperative di consumo, ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio, nelle cooperative di produzione e lavoro.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena ha respinto l'opposizione della cooperativa CORMO allo stato passivo del fallimento Edilizia Romani s.r.l. in liquidazione, al quale il credito della opponente di Euro 29.725,22 per fornitura merci era stato ammesso senza il richiesto privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 5, vantato dalla creditrice quale cooperativa di produzione e lavoro, e con gli interessi al tasso legale anziché nella richiesta misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5.

I giudici, pur richiamando il principio, enunciato da Cass. 2984/1997, secondo cui requisiti di ammissione della cooperativa al privilegio in questione sono la pertinenza e prevalenza del lavoro dei soci, rispetto a quello dei lavoratori non soci, hanno motivato la conferma dell'esclusione del privilegio sul rilievo che, nel valutare la prevalenza dell'apporto dei soci rispetto agli altri lavoratori impiegati dalla cooperativa, non può

tenersi conto dei ristorni erogati in favore dei primi, ed hanno inoltre riconosciuto i soli interessi legali.

La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. La curatela fallimentare intimata si è difesa con controricorso.

#### Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, osservando che dei ristorni in favore dei soci lavoratori deve invece tenersi conto ai fini del giudizio di prevalenza di cui sopra, costituendo essi una forma di retribuzione aggiuntiva.

1.1. - Il motivo è fondato.

I ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi): mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa, nelle cooperative di consumo, ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio, nelle cooperative di produzione e lavoro (Cass. 9513/1999).

2. - Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di determinazione degli interessi nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5.

2.1. - Il motivo è infondato perchè le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002, cit., non si applicano ai crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali (art. 1, comma 2, lett. a, D.Lgs. cit.).

3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al p. 1.1 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Modena in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015.